



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA  
DI VENEZIA

**ORDINANZA**

*(numerazione in intestazione)*

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia

**VISTA:** la nota prot. n.21/2024/MC-LC/mm del 02/02/2024, assunta a prot. n.3848 in pari data, con cui la VENICE MARATHON S.S.D. a.r.l., con sede in Venezia (VE), ha chiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della circolazione stradale, in occasione della manifestazione podistica denominata "**8° CMP Venice Night Trail**", in programma sabato 6 aprile 2024, con partenza e arrivo al terminal 123 della Stazione Marittima di Venezia;

**VISTA:** la nota prot. n.7375 in data 03/04/2024 con cui l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha autorizzato lo svolgimento della manifestazione di che trattasi nell'area portuale di Venezia;

**VISTA:** la nota prot. n.COMM/FS/am/00160-24 del 11/03/2023, assunta a prot. n.8729 in pari data, della Venezia Termina Passeggeri S.p.A., con sede in Venezia, relativa all'utilizzo delle infrastrutture e delle aree di viabilità interna della Stazione Marittima di Venezia, per lo svolgimento della manifestazione di che trattasi;

**VISTO:** il verbale della riunione di coordinamento tenutasi il giorno 07/03/2024 presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S.;

**CONSIDERATO:** che il percorso della manifestazione ricade parzialmente nell'area portuale di Venezia aperta all'uso pubblico;

**RITENUTO:** opportuno modificare la circolazione stradale nell'area portuale di Venezia interessata dal passaggio della manifestazione di che trattasi, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti e l'incolumità pubblica;

**VISTA:** la propria Ordinanza n.150/2009 in data 21/12/2009 e ss.mm./ii., con la quale è stato disciplinato l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Venezia;

**VISTI:** gli artt. 2, 5, 6, 7, 9, 20 del Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - "*Nuovo Codice della Strada*" e ss.mm./ii., nonché il D.M. 10 luglio 2002 - "*Disciplinare tecnico*" del Codice della Strada;

**VISTO:** il D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992 - "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*";

**VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. - "*Riordino della legislazione in materia portuale*";

**VISTI:** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

## **RENDE NOTO**

che sabato **6 aprile 2024**, dalle ore 21:00 alle ore 23:59 circa, si svolgerà la manifestazione podistica denominata "**8° CMP Venice Night Trail**", con partenza ed arrivo presso il terminal 123 della Stazione Marittima di Venezia, il cui percorso interesserà l'area portuale interna alla medesima stazione marittima in concessione alla V.T.P. S.p.A., compresa tra la dorsale Piave e Via Palazzo, nonché quella esterna compresa tra l'area pedonale prospiciente la Stazione Marittima di San Basilio - via Calle Dietro ai Magazzini - vicolo Sant'Andrea fino al varco doganale nei pressi del terminal 103 della Stazione Marittima di Venezia, come individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza.

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

*(modifiche alla circolazione stradale)*

**Dalle ore 21:00 del giorno 6 aprile 2024 e fino al termine della manifestazione previsto per le ore 23:59**, il tratto di strada compreso tra la dorsale Piave e Via Palazzo (Stazione Marittima di Venezia) e quello compreso tra il varco doganale nei pressi del terminal 103 ed il vicolo Sant'Andrea fino al ponte di ferro sul Canale Scomenzera, è interdetto alla circolazione veicolare in presenza dei partecipanti alla manifestazione.

**Dalle ore 21:45 del giorno 6 aprile 2024 e fino al termine della manifestazione previsto per le ore 23:59 circa dello stesso giorno**, la corsia di "destra" del tratto di strada compreso tra l'area di sosta San Basilio - via Calle Dietro ai Magazzini - ed il vicolo Sant'Andrea fino al varco doganale nei pressi del terminal 103, è interdetto alla circolazione veicolare.

Durante l'intero arco temporale della manifestazione, i veicoli a motore, che avranno la necessità di entrare/uscire dalle aree di sosta lungo il percorso della manifestazione stessa, saranno scortati dal personale del Comitato organizzatore, percorrendo il tratto di strada "**a passo d'uomo**", ovvero, ad una velocità non superiore ai **10 Km/h**.

In ogni modo sull'intero tratto di strada interessato dalla manifestazione è vietato il sorpasso.

Nell'arco temporale della manifestazione di che trattasi, ed in deroga all'Ordinanza n.150/2009 in premessa richiamata, ai mezzi di servizio e quelli del personale dipendente dal Comando di Polizia di Frontiera di Venezia, è consentita la sosta lungo il tratto di strada (rampa) compreso tra il varco Sant'Andrea e la Strada Regionale SR11.

I divieti di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia/Pubblica Sicurezza e di Soccorso, con dispositivo lampeggiante acceso, nonché ai mezzi dell'Ente organizzatore.

### **Articolo 2**

*(Prescrizioni per il Comitato organizzatore)*

Il Comitato organizzatore della manifestazione deve ottemperare alle seguenti prescrizioni e condizioni, oltre a quelle dettate dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. con la nota in premessa richiamata:

- a. l'apertura del varco doganale presso il terminal 103 della Stazione Marittima di Venezia, dovrà avvenire non prima delle ore 20:00 del 6 aprile 2024, e dovrà essere presidiato da una GPG e da un rappresentate dell'Ente organizzatore munito di pass di riconoscimento per tutta la durata della manifestazione fino alla sua chiusura;
- b. posizionare idonea segnaletica temporanea di interdizione della circolazione stradale e indicazione di eventuali percorsi pedonali alternativi per i non partecipanti alla manifestazione;
- c. predisporre, lungo tutto il percorso, un congruo numero di movieri debitamente attrezzati, con particolare riguardo ai tratti di strada posti nelle vicinanze di parcheggi e/o zone di attraversamento pedonale;
- d. predisporre un servizio di scorta, al fine di garantire in qualsiasi momento, il transito in sicurezza dei veicoli a motore, ragguagliando i conducenti degli stessi della manifestazione in corso;
- e. al termine della manifestazione rimuovere la segnaletica temporanea installata in precedenza, ripristinando quella esistente lungo l'intero percorso, nonché procedere all'asporto di eventuali materiali e rifiuti derivanti dall'allestimento e svolgimento della manifestazione stessa.

### **Articolo 3**

*(Disposizioni finali e sanzionatorie)*

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- del Decreto Legislativo n.285/1992 e ss.mm./ii in premessa richiamato se alla condotta di veicoli a motore e/o elettrici;
- ai sensi dell'art. 1174, comma 2 e 3, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione del presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE  
CA (CP) Filippo MARINI  
*(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n.82/2005  
e delle discendenti disposizioni attuative)*

**PERCORSO “8° CMP VENICE NIGHT TRAIL” – SABATO 6 APRILE 2024**

